



CITTÀ DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Visti gli artt. 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223;

RENDE NOTO

Che da oggi e fino al 20 corrente mese sono depositati nell'Ufficio comunale:

- a) gli elenchi predisposti dal Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, per la revisione semestrale delle liste, con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;
- b) la deliberazione del Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezione elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli interessati alle singole sezioni nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione degli atti anzidetti.

Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dal Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, nonché contro la deliberazione di cui sopra e contro l'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla Commissione elettorale circondariale, non oltre il 20 corrente mese, con le modalità di cui all'art. 20 del testo unico sopracitato.

Il Responsabile dell'Ufficio
Elettorale Comunale